



COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

Determinazione N.51

del **24.02.2017**

Responsabile:

- ING. RUFFINI LORENZO LODRINO -

SETTORE - SETTORE TECNICO

Oggetto:	DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2017. ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZCA1D7E609
----------	--

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE -

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017/2019;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i Responsabili dei Centri di Spesa;

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

PRESO ATTO della necessità di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza relativo all'impianto di videosorveglianza collocato sul territorio comunale per l'anno 2017;

RICORDATO che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- ✓ l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- ✓ la violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in legge n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- ✓ l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);
- ✓ l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi **di importo pari o superiore ai 1.000,00 euro e al di sotto della soglia comunitaria** (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012 **e dall'art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 23 dicembre 2015**);
- ✓ che anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
- ✓ l'obbligo per gli enti locali non capoluogo di provincia, in forza dell'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006 così come introdotto dall'art. 9 comma 4 del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- ✓ in alternativa a detto ultimo obbligo gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- ✓ che in caso di violazione del disposto dell'art. 33 comma 3bis del D. Lgs. n. 163/2006, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, di beni e di servizi in violazione degli adempimenti previsti;
- ✓ **che il comma 1 dell'art. 23 ter del D.L. n. 90/2014, stabilisce che "le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015";**
- ✓ **che il successivo comma 3 del medesimo art. 23 ter del D.L. n. 90/2014, così come modificato, da ultimo, dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, prevede che "fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1,**

comma 450, **della** legge 27 dicembre 2006, n. 296, **e l'articolo** 9, comma 3, **del** decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, **i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro**";

CONSTATATO:

- che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che la fornitura/il servizio in oggetto è di importo inferiore ai 1.000,00 euro;
- che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione del bene/servizio mediante affidamento ad un solo operatore previa richiesta di migliore offerta ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006 e art. 13 comma 4 del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- ✓ con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisizione del servizio di manutenzione impianti di video sorveglianza per l'anno 2017;
- ✓ il contratto ha ad oggetto l'acquisizione/la fornitura del servizio di manutenzione impianti di video sorveglianza;
- ✓ il contratto verrà stipulato mediante: corrispondenza commerciale;
- ✓ le clausole negoziali essenziali sono contenute nella corrispondenza commerciale;

Dato atto che, nel rispetto di quanto previsto all'art. 74, comma 5 del D.lgs. n. 163/2006, sono stati acquisiti, in particolare, i seguenti preventivi:

- preventivo trasmesso da parte dell'operatore economico F.G.S. Brescia srl, p.iva 03340270176, con sede a San Zeno Naviglio in via L. da Vinci n. 8, il quale ha presentato la seguente offerta: € 608,00 + IVA 22% = € 741,76;

Ritenuto nell'esercizio della facoltà prevista dal sopra citato art. 125, comma 11 del Codice dei contratti pubblici – che sia conveniente per l'Ente procedere all'affidamento diretto del contratto di cui trattasi dell'operatore economico F.G.S. Brescia srl, p.iva 03340270176, con sede a San Zeno Naviglio in via L. da Vinci n. 8;

Visto il preventivo della ditta F.G.S. Brescia srl pervenuto in data 22/02/2017 prot. 819 che prevede una spesa complessiva pari a € 608,00 + IVA;

VISTO:

- ✓ l'art. 26 della Legge 488/1999; l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006; il D. Lgs. 163/2006; il D.P.R. 207/2010; il D.L. 52/2012; il D.L. 95/2012; il D.L. 66/2014; il D.L. n. 90/2014; la Legge n. 208/2015;

VISTO, inoltre:

- ✓ il D. Lgs. n. 267/2000;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il regolamento per le acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/03/2013;
- ✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2004;
- ✓ che l'importo complessivo del contratto da stipulare con l'operatore economico F.G.S. Brescia srl, p.iva 03340270176, con sede a San Zeno Naviglio in via L. da Vinci n. 8 ammonta ad euro 608,00 oltre all'I.V.A. nella misura vigente;
- ✓ **Dato atto** che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): ZCA1D7E609;
- ✓ **Visto**, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_5257009 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 03/03/2017;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate – all'operatore economico F.G.S. Brescia srl, p.iva 03340270176, con sede a San Zeno Naviglio in via L. da Vinci n. 8 il contratto per il servizio di manutenzione e assistenza impianti di video sorveglianza al prezzo di € 741,76 IVA inclusa;
2. Di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 741,76 come segue:

3. Di disporre che il contratto con l'operatore economico F.G.S. Brescia srl, p.iva 03340270176, con sede a San Zeno Naviglio in via L. da Vinci n. 8 venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 17 del R.D. n. 2440/1923, trattandosi di contratto da stipulare con una ditta commerciale;
4. *DI DARE ATTO* che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza in quanto non sono state rilevate interferenze;
5. *DI DISPORRE* che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
6. *DI DISPORRE* che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;
7. *DI DARE ATTO*, inoltre, che, in base al disposto di cui all'art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione verrà pubblicata nella sottosezione "Bandi e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente" accessibile dall'home page del sito istituzionale;

REGOLARITA' TECNICA

- Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di determina.

Lì 24.02.2017

Il Responsabile del Servizio
Ing. Ruffini Lorenzo

REGOLARITA' CONTABILE

- Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di determina.

Lì 24.02.2017

Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi

ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

- Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì 24.02.2017

Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti *impegni* di spesa:

NUMERO	INTERVENTO / CAPITOLO	IMPORTO
	cap.27001/1 Missione 1 Programma 5Titolo 1 Macroaggregato 1.03.02.09.008	€ 741,76

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marcello Pintossi

DETERMINAZIONE N. 51 del **24.02.2017**

Lodrino, addì 24.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ING.RUFFINI LORENZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data **24.02.2017** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Alessandro Aronni

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:

- Al Segretario Comunale
- All'Ufficio: Ragioneria
- All'Assessore: _____
- _____